



Bruxelles, 21 gennaio 2020
(OR. en)

5428/20

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0266(NLE)**

**SCH-EVAL 7
SIRIS 8
COMIX 25**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	21 gennaio 2020
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15252/19
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione del 21 gennaio 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Polonia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen (SIS) eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 6100 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) L'équipe in loco ha considerato tra le migliori pratiche lo strumento di rendicontazione sulla qualità dei dati usato per individuare segnalazioni problematiche dal punto di vista della qualità dei dati, lo strumento di comunicazione che consente di rispecchiare immediatamente le informazioni trasmesse dalla prima linea a livello della seconda linea dei controlli di frontiera, il modulo di rendicontazione strutturato usato dalle guardie di frontiera in prima linea, la segnalazione automatica di tutti i riscontri positivi (hit) sulle segnalazioni SIS alla guardia di frontiera presso l'ufficio SIRENE tramite l'applicazione per il controllo di frontiera e l'uso esteso di dispositivi mobili per le verifiche nelle banche dati nazionali e nel SIS.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) La Polonia non ha ancora pienamente attuato tutte le raccomandazioni formulate nella precedente relazione di valutazione (documento 15108/15 [SCH-EVAL 58, SIRIS 95, COMIX 671], datato 7 dicembre 2015). Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare dell'obbligo di mostrare tutte le informazioni contenute nelle segnalazioni, di allineare le prescrizioni in materia di ricerca nei sistemi nazionali e quelle nel SIS, di allegare fotografie e impronte digitali alle segnalazioni SIS ogniqualvolta siano disponibili, e di cancellare i dati personali conservati nei fascicoli dell'ufficio SIRENE al più tardi un anno dopo che la relativa segnalazione è stata cancellata, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 7.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Polonia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

La Polonia è invitata a

- (1) istituire procedure o introdurre dispositivi tecnici che permettano agli utenti dell'Ufficio per gli stranieri di allegare alle segnalazioni SIS le impronte digitali disponibili, in conformità dell'articolo 20 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006¹ e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio²;
- (2) introdurre procedure per assicurare che le fotografie e le impronte digitali disponibili siano allegate alle segnalazioni di cui all'articolo 34, in conformità dell'articolo 20 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

¹ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

² Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

- (3) consentire agli utenti finali di interrogare le applicazioni SWD e SPP (usate dalla polizia in Polonia per accedere al SIS) indicando soltanto il nome del soggetto, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI e dei protocolli e delle procedure tecniche stabiliti per assicurare la compatibilità dell'N-SIS II;
- (4) istituire una procedura o introdurre un dispositivo tecnico nell'ufficio SIRENE polacco per assicurare che le informazioni supplementari siano sistematicamente cancellate al più tardi un anno dopo la cancellazione della relativa segnalazione, in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 53 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
- (5) rendere visibili le eventuali fotografie allegate alle segnalazioni SIS agli utenti dell'applicazione Pobyt 2 (usata dall'Ufficio per gli stranieri al fine di consultare le segnalazioni SIS) in conformità dell'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
- (6) rendere visibili gli estremi dei documenti delle vittime dei casi di identità usurpata nell'applicazione mobile SPP, in conformità dell'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
- (7) rendere visibili gli estremi dei documenti delle vittime dei casi di identità usurpata nell'applicazione SWD usata dalla polizia, in conformità dell'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
- (8) rivalutare la concessione dell'accesso ai dati del SIS a un numero elevato di autorità in Polonia, considerando i loro compiti e il fatto che alcune di esse non hanno eseguito alcuna interrogazione nel SIS negli ultimi anni;
- (9) facilitare la connessione delle segnalazioni per l'arresto a fini di consegna di cui all'articolo 26 e delle segnalazioni di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario di cui all'articolo 34;
- (10) automatizzare e facilitare lo scambio dei formulari nazionali per la comunicazione degli hit nel SIS già disponibili a tutti gli utenti finali della polizia; la Polonia dovrebbe valutare se sia ancora necessario che tali formulari siano stampati e firmati dagli agenti (di servizio) di grado superiore prima di essere inviati all'ufficio SIRENE;

- (11) provvedere affinché l'immagine rappresentata nelle applicazioni SPP e SWD e nell'applicazione mobile SPP sia visualizzabile in modo tale da permettere all'utente finale di identificare la persona oggetto di segnalazione;
- (12) provvedere affinché gli utenti finali possano accedere alle segnalazioni connesse direttamente tramite un collegamento ipertestuale senza bisogno di copiare l'informazione e di condurre un'altra ricerca per ritrovare la segnalazione connessa;
- (13) rendere più semplici da usare le applicazioni SPP e SWD, armonizzando maggiormente i display di questi due sistemi principali e migliorando ulteriormente la possibilità di navigare tra i dati visualizzabili in questi sistemi, per rendere più facile all'utente finale acquisire le informazioni essenziali della segnalazione;
- (14) ridurre il tempo di risposta dell'applicazione SWD;
- (15) indicare la disponibilità del mandato d'arresto europeo e delle impronte digitali nell'applicazione SWD usata dalla polizia;
- (16) permettere di visualizzare le “diciture di avvertimento” nell'applicazione SWD nella prima finestra tra le informazioni della lista di hit;
- (17) attuare l'opzione di ricerca “qualsiasi numero” nell'applicazione SPP e liberare gli utenti finali dalla necessità di definire e selezionare la categoria di ricerca dell'oggetto ogni volta che effettuano un'interrogazione;
- (18) permettere agli utenti finali di effettuare una ricerca relativa al numero di identificazione del veicolo (VIN) con qualsiasi numero di cifre disponibile tramite l'applicazione mobile SPP;
- (19) ridurre il numero di casi arretrati presso l'ufficio SIRENE;
- (20) concedere l'accesso diretto al SIS agli agenti doganali presso i valichi di frontiera;
- (21) organizzare ulteriori formazioni destinate agli agenti doganali sui processi collegati al SIS;

- (22) organizzare ulteriori formazioni destinate alle guardie di frontiera sulla funzionalità di connessione nel SIS;
- (23) valutare la possibilità di collegare al SIS il sistema di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR);
- (24) aggiornare ogni rimanente sistema operativo superato tra quelli installati nelle postazioni di lavoro delle stazioni di polizia;
- (25) aggiornare il piano di continuità operativa dell'N.SIS;
- (26) assicurare che tutte le identità comprese nella segnalazione siano visualizzabili nelle applicazioni SWD e SPP.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
